

**SCHEMA RIEPILOGATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI ZAMBRONE ANNO 2018**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 12 SETTEMBRE 2017 e S. m.

Tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22/01/2019

	STRUTTURE RICETTIVE classificate tra 1 e 5 stelle						STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle		B&B, case e appartamenti vacanze, case per ferie, fittacamere e agriturismo, ostelli.	campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea e per le locazioni brevi
<b>QUANTO COSTA</b>	1,00 €	1,00 €	1,50 €	2,00 €	2,50 €		1,00 €	0,50 €
<b>CHI DEVE PAGARLA</b>	L'imposta di soggiorno è <b>dovuta</b> dalle persone fisiche non residenti nel Comune di Zambrone che pernottano in una struttura ricettiva. Viene calcolata per persona e per pernottamento nel periodo 1 Gennaio e 31 Dicembre per ogni giorno di pernottamento per i primi 15 giorni consecutivi							
<b>CHI NON LA PAGA</b>	L'imposta di soggiorno <b>non è dovuta</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai <b>residenti</b></li> <li>• da coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva ubicata sul territorio comunale;</li> <li>• dai <b>minori che non hanno compiuto il 16° anno di età</b></li> <li>• i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.</li> <li>• i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi;</li> <li>• dai <b>i volontari che prestano servizio in occasione di calamità</b>;</li> <li>• dagli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;</li> <li>• guide turistiche;</li> <li>• il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;</li> <li>• i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.</li> </ul>							
<b>COME SI PAGA</b>	L'ospite pagherà l'imposta di soggiorno direttamente al gestore della struttura ricettiva dove soggiorna. Il gestore della struttura dovrà annotare sulla fattura o ricevuta fiscale o altro documento non fiscale l'avvenuto versamento dell'imposta.							
<b>OBBLIGHI DEI GESTORI</b>	<i>Informare il Turista</i>	I gestori sono tenuti ad <b>informare i propri ospiti</b> dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, e dovranno affiggere il <b>regolamento</b> e le <b>tariffe</b> in apposito spazio ben visibile e accessibile al turista						
	<i>Riscuotere l'imposta dall'Ospite</i>	Il gestore dovrà <b>annotare sulla fattura o ricevuta fiscale o altro documento non fiscale l'avvenuto versamento dell'imposta.</b>						
	<i>Compilare la Dichiarazione Mensile</i>	Il gestore ha l' <b>obbligo di dichiarare mensilmente al Comune, entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese</b> il numero dei pernottamenti nel corso del mese, e il numero dei soggetti esenti. La dichiarazione mensile <b>deve essere compilata obbligatoriamente anche nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti. La Dichiarazione mensile dovrà essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune</b>						
	<i>Versare l'imposta al Comune</i>	modalità: • pagamento con <b>Bonifico Bancario</b> su conto corrente <b>IT84 N076 0104 4000 0001 2363 883</b> o con <b>conto corrente postale n. 12363883 intestati a Comune di Zambrone Servizio Tesoreria</b>						
<b>RIMBORSI</b>	NEL caso di versamento in eccedenza dell'imposta di soggiorno, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti successivi. Nel caso in cui i versamenti non siano stati compensati può essere richiesta il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento. Non è rimborsata l'imposta per gli importi pari o inferiori a € 10,00.							
<b>ACCERTAMENTO E CONTROLLO</b>	Ai fini dell'accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 161 e 162 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. I gestori sono tenuti ad <b>esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese</b> , l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. L'Amministrazione può invitare i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti o documenti.							
<b>SANZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per <b>omesso, ritardato o parziale versamento</b> dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 471/1997)</li> <li>• Per la <b>violazione dell'obbligo di informazione</b> di cui all'art. 7 c. 1 si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000). Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.</li> <li>• Per l'<b>omessa, incompleta o infedele dichiarazione</b>, di cui all'art. 7 c. 2, si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000). Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.</li> <li>• Per la <b>mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti</b> ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.</li> <li>• Per la <b>mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti</b> e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.</li> </ul>							
<b>INFORMAZIONI</b>	Tutti i modelli di dichiarazione mensile, di dichiarazione versamento imposta, e fac simile ricevuta pagamento, sono disponibili sul sito del Comune <a href="http://www.comune.zambrone.vv.it">www.comune.zambrone.vv.it</a> Per informazioni rivolgersi a: <b>Comune di Zambrone - Ufficio Tributi</b> , in Via Corrado Alvaro - 89868 Zambrone. Tel.: 0963-392022 - Mail: <a href="mailto:comunedizambrone@virgilio.it">comunedizambrone@virgilio.it</a> Apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Altri giorni e orari su appuntamento. Referenti: <i>Rag. Vincenzo Comito</i> . Responsabile servizio: <i>Rag. Giuseppe Lo Iacono</i> .							



